

**SVELARE IL VOTO.
LA PERCEZIONE DEL VOTO PARLAMENTARE TRA COMUNICAZIONE
POLITICA E RAPPRESENTANZA***

FRANCESCA BIONDI DAL MONTE[†]

Sommario

1. Premessa. Nuove forme di pubblicità e voto parlamentare. – 2. Il voto segreto nei regolamenti parlamentari. – 3. Svelare il voto segreto al momento della votazione. – 4. Svelare il voto segreto espresso mediante schede. – 5. Voto segreto e “dichiarazioni di voto” al tempo della rete. – 6. La comunicazione politica tra ricerca di consensi e pentimenti. – 7. Svelare il voto al partito o agli elettori?. – 8. Rilievi conclusivi. Quali riflessi in termini di rappresentanza politica?.

Abstract

The essay analyzes the cases in which the parliamentary rules allow the secret ballot and some events in which parliamentarians have disclosed their vote, either during the vote procedure in the Parliament house or after that, through the new communication tools such as social media.

These behaviors have led to an interaction between members of the Parliament and electorate that bypasses any intermediary bodies - such as political parties - looking for a direct relationship between representative and represented people (elected and voter), in terms of both visibility and approval and confirmation of the parliamentarian's activity.

This analysis aims at stimulating a reflection on the changes that the concept of “representation” and the principle of the “ban of binding mandate” are encountering, in a context where the forms and tools of political communication and the perception of the parliamentary activity are changing.

Suggerimento di citazione

F. BIONDI DAL MONTE, *Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra comunicazione politica e rappresentanza*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2017. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Il contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento tenuto al convegno “La crisi del Parlamento nelle regole sulla percezione del potere”, svoltosi a Pisa il 5 febbraio 2016, e in corso di pubblicazione nel Volume *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, a cura di G.L. Conti e P. Milazzo, Pisa University Press, Pisa, 2017.

[†] Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Contatto: f.biondi@santannapisa.it

1. Premessa. Nuove forme di pubblicità e voto parlamentare

Che cosa sono i voti ribelli? Certamente è facile intuirlo, meno facile averne una piena contezza, almeno fino a quando “Open Parlamento”, un progetto di Open Polis¹, non ha reso noti, per ogni legge approvata, i voti espressi dai membri di Camera e Senato in dissenso al proprio gruppo. Così apprendiamo, ad esempio, che 17 deputati hanno votato in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare in tema di unioni civili² e che 22 senatori hanno espresso un voto diverso da quello del gruppo parlamentare a cui appartengono in tema di divorzio breve³. E si potrebbe proseguire individuando anche quali sono state le “votazioni chiave”, e cioè le votazioni più importanti della legislatura sia per la rilevanza della materia trattata, sia per il valore politico del voto, l’indice di produttività di ciascun parlamentare, la percentuale delle sue assenze o presenze.

Certamente anche i siti di Camera e Senato risultano oggi più accessibili per gli utenti rispetto al passato, in termini di interfaccia grafica e reperimento delle informazioni, e ricchi di dati sulle votazioni in programma, i testi dei disegni di legge, gli emendamenti presentati, i dossier di documentazione. Quest’apertura dei siti istituzionali dei due rami del Parlamento si inserisce in una tendenza alla cosiddetta *open government* che trova nella trasparenza e nell’accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni la strada per favorire un maggior coinvolgimento dei cittadini⁴. In questo contesto l’utilizzo delle nuove tecnologie appare centrale, per l’immediatezza della comunicazione e la possibilità – in qualsiasi momento – di comunicare con una rete molto vasta di utenti. Per tale ragione, Internet riveste oggi un ruolo prioritario, sebbene non possa trascurarsi il divario tuttora esistente tra chi ha accesso effet-

¹ Open polis è un’associazione che da statuto «promuove la cultura e la pratica della trasparenza pubblica quale presupposto per diffondere forme di governo basate sull’apertura delle istituzioni da un lato e, dall’altro, sulla consapevolezza e sulla partecipazione dei cittadini». A tal fine l’Associazione favorisce «l’esercizio del diritto di accesso ai dati e alle informazioni di interesse collettivo perché siano effettivamente pubblici, a disposizione di chiunque e senza limitazioni». Open parlamento è un progetto che ha avuto avvio nel 2008 e grazie al quale vengono resi noti e accessibili una serie di dati relativi all’attività del Parlamento. L’acquisizione dei dati avviene tramite un sistema di importazione dei dati ufficiali dai siti della Camera dei deputati e del Senato. I dati vengono catalogati e raccolti secondo specifiche sezioni che ne rendono più immediato l’accesso e la comprensione. Per maggiori informazioni, cfr. <http://openpolis.it/progetti/openparlamento>.

² Si veda la votazione n. 26 nella seduta n. 622 dell’11.5.2016, in relazione all’atto C-3634, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

³ Si veda la votazione n. 6 nella seduta n. 412 del 18.3.2015, in relazione all’atto S-1504, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.

⁴ Sulla difficoltà di definire cosa si intenda per “governo aperto” e l’ambiguità del termine “apertura”, cfr. in senso critico E. MOROZOV, *Internet non salverà il mondo*, Mondadori, Milano, 2014, 112, il quale evidenzia, tra i vari aspetti, come un governo possa fornire dati aperti su temi politicamente neutri, rimanendo al contempo profondamente opaco e irresponsabile.

tivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale (cosiddetto "digital divide")⁵.

La maggiore conoscibilità dell'attività dei parlamentari ha indubbe conseguenze sulla percezione che i cittadini hanno del loro operato, con possibili riflessi anche in termini di rapporto tra rappresentante e rappresentato.

Sotto un primo profilo, il cittadino-elettore ha la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza dell'istituzione e della sua azione, ed in particolare dell'azione del singolo parlamentare, il quale conseguentemente guadagna una maggiore visibilità, sia in termini positivi che negativi. Ci si chiede dunque se ciò determini una maggiore possibilità di controllo del cittadino-elettore nei confronti del proprio eletto, e in generale dei parlamentari. E conseguentemente se tale processo sia in grado di produrre una maggiore *accountability* del parlamentare stesso, e cioè una sua maggiore responsabilizzazione, anche nella speranza di una futura rielezione.

Sotto un secondo e più generale profilo, se il mandato del parlamentare è in qualche modo posto sul "palcoscenico", ci si chiede se ciò non produca riflessi anche sul rapporto di rappresentanza. In altri termini, quanto il mandato parlamentare sarà influenzato dalla più immediata conoscibilità delle azioni e delle opinioni espresse dal parlamentare nell'ambito della sua attività?

Per esplorare tali aspetti, si assumerà un angolo prospettico peculiare costituito dai casi in cui i parlamentari hanno reso noto il voto espresso nell'ambito di uno scrutinio segreto. Si tratta di una prassi non nuova all'esperienza repubblicana, che nondimeno ha assunto una più ampia diffusione, e forse anche differenti implicazioni, grazie all'utilizzo delle nuove forme di comunicazione come internet e i social media (*Facebook*, *Twitter*, ecc.), e in generale gli *smartphone*. Se – come abbiamo sopra anticipato – in relazione alle votazioni pubbliche, alcuni siti internet già contribuiscono a rendere noto l'operato del parlamentare, appare infatti maggiormente interessante analizzare i casi nei quali è il parlamentare stesso a decidere di svelare il proprio voto, cercando dunque un'interazione con gli elettori in termini di approvazione/conferma del proprio operato, e forse anche di visibilità, che scavalca eventuali corpi intermedi, come i partiti, cercando una relazione diretta tra rappresentante e rappresentato (eletto/elettore).

⁵ Per un approfondimento sul punto, cfr. P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in P. CARETTI (a cura di), *Studi in memoria di Paolo Barile*, Firenze, Passigli Editore, 2012, 9 ss. Tra i vari scritti sul tema, cfr. anche L. NANNIPIERI, *La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione individuale nello spazio virtuale*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Atti del Convegno svoltosi a Pisa il 21-22 novembre 2013, Torino, Giappichelli, 2014, 189 ss., e A. PAPA, *Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti*, in L. CHIEFFI, *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Giappichelli, Torino, 2006, 371.

Più in generale, deve inoltre essere evidenziato come l'utilizzo delle nuove tecnologie e in particolare di internet abbia profondamente mutato anche la stessa comunicazione politica. Come è stato evidenziato già da anni, la dialettica intrapartitica così come quella interpartitica sono progressivamente migrate sui mass media, trovando poi in internet un'ulteriore sede di svolgimento, che ha contribuito a cambiare i connotati stessi della comunicazione politica, grazie alla messa a disposizione di strumenti flessibili, rapidi e interattivi con i quali stabilire un contatto diretto con il proprio pubblico di riferimento⁶, anche e soprattutto per incontrare il consenso degli elettori.

Nel presente contributo, dopo aver indagato i casi nei quali i regolamenti parlamentari ammettono il voto per scrutinio segreto e la *ratio* di tali previsioni, si passeranno in rassegna alcuni eventi nei quali i parlamentari hanno reso noto il proprio voto, talvolta in aula, altre volte a posteriori tramite le nuove tecnologie comunicative. Tale analisi vuole stimolare una riflessione sui cambiamenti che sta subendo il concetto di rappresentanza e il principio del divieto di mandato imperativo, in un contesto nel quale sono mutate anche le forme e gli strumenti della comunicazione politica.

2. Il voto segreto nei regolamenti parlamentari

La modalità di votazione per scrutinio segreto ha subito nella storia parlamentare italiana alterne vicissitudini. In origine, l'art. 63 dello Statuto Albertino lo prevedeva come regola «per la votazione del complesso di una legge». La *ratio* sottesa alla preferenza per il voto segreto non era solo da ricondurre alla libera rappresentanza parlamentare dal potere esecutivo, ma anche alla «connotazione atomistica»⁷ del nostro sistema parlamentare, di cui ne favorì l'evoluzione in senso assemblearista e trasformista.

In sede di Assemblea Costituente il tema fu oggetto di specifica discussione. L'iniziale testo dell'art. 69 (divenuto oggi art. 72) prevedeva in Costituzione il riferimento alla votazione a scrutinio segreto. Fu l'onorevole Moro a presentare un emendamento volto a sopprimere tale richiamo, evidenziando che «l'uso e forse l'abuso che si è fatto di questo mezzo di votazione hanno dimostrato l'opportunità di rivedere per lo meno le modalità che lo regolano».

⁶ Cfr. G. MAZZOLENI, *La comunicazione politica*, Il Mulino, Bologna, 2004, 59 ss. Sulla sfera pubblica nel nuovo spazio comunicativo e l'azione dei partiti in rete, dall'*e-campaign* alla politica attraverso i blog, cfr. V. PISTOLOZZI, *I partiti in rete*, in F. LA PIRA, L. GAUDIANO (a cura di), *La nuova comunicazione politica*, Franco Angeli, Milano, 2007, 191 e ss.

⁷ Come rilevano S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, in *Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere*, Il Filangeri - Quaderno 2007, 246, evidenziando come il voto segreto sia una «tara originaria» della nostra forma di governo. Sul trasformismo che caratterizzò gli anni post Statuto Albertino, cui la segretezza del voto sembra funzionale, cfr. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1994*, Laterza, Roma, 2006, 190.

E in particolare, su questo metodo di votazione, metteva in luce due aspetti: da un lato il fatto che tende «ad incoraggiare i deputati meno vigorosi nell'affermazione delle loro idee e dall'altro che tende a sottrarre i deputati alla necessaria assunzione di responsabilità di fronte al corpo elettorale, per quanto hanno sostenuto e deciso nell'esercizio del loro mandato»⁸. Si decise dunque di lasciare la disciplina delle votazioni ai regolamenti parlamentari, mentre, come noto, le uniche disposizioni che oggi la Costituzione dedica al voto si rinvencono in tema di elezione del Presidente della Repubblica, per il quale si richiede lo scrutinio segreto⁹, e per la fiducia al Governo, per la quale – al contrario – si richiede il volto per appello nominale. Pertanto si può affermare che la scelta dei Costituenti si orientò nel prevedere che le votazioni caratterizzate da una forte valenza politica fossero assunte in modo palese, mentre quelle di carattere elettivo fossero segrete in modo da garantire la libertà di espressione del suffragio¹⁰.

Le motivazioni a sostegno dell'emendamento Moro mettono chiaramente in luce il lato “oscuro” dello scrutinio segreto, il quale presenta due facce contrapposte: il segreto come strumento di indipendenza del parlamentare e il segreto come strumento di irresponsabilità dello stesso¹¹. La possibilità di procedere a scrutinio segreto è finalizzata a garantire che il deputato prenda

⁸ Si leggano al riguardo le dichiarazioni dell'On. Moro nella seduta del 14.10.1947 e il resoconto della seduta del 15.10.1947 in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Camera dei Deputati, Segretariato Generale, Roma, 1970, 3240-3261. Al riguardo anche Mortati si espresse per l'opportunità di sopprimere qualsiasi specificazione di modalità di voto in ordine all'esame e all'approvazione delle leggi, deferendo tutto ai regolamenti.

⁹ A tal proposito, come evidenzia G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica, sub artt. 83-86*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro italiano, 1978, 32, il voto segreto impedisce di riconoscere con certezza i singoli votanti e risponde alla ratio di voler svincolare il Presidente della Repubblica da maggioranze partitiche e politiche. Sulla segretezza del voto espresso in sede di elezione del Presidente della Repubblica, con particolare riferimento al caso di astensione e mancata partecipazione al voto, cfr. E. ROSSI, *Il Presidente della Repubblica*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo*, Vol. I, II. Ed., Giappichelli, Torino, 2015, 492. Sempre con scrutinio segreto si procede per l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale, ai sensi della l. cost. 22.11.1967, n. 2, e per l'elezione dei membri laici del CSM, ai sensi della l. 24.3.1958, n. 195.

¹⁰ Sul punto A. GIGLIOTTI, *Voto palese e voto segreto nella “verifica dei poteri”*, in *Quad. cost.*, 2014, n. 4, 877.

¹¹ Sul punto cfr. B. PEZZINI, *La questione del voto segreto in Parlamento*, in *Diritto e società*, 1985, n. 1, 159 ss. Sul tema si vedano, *ex multis*, G. CONTINI, *In tema di voto palese e segreto nelle assemblee legislative parlamentari e regionali*, in *Giur. it.*, n. 1, 1976, 1 ss.; V. DI CIOLO, *Costituente e Costituzione: voto palese e voto segreto*, in *Civitas*, 1978, n. 29, 91 ss.; F. LANCHESTER, *L'incidenza dei sistemi e dei modi di votazione nelle assemblee parlamentari*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 4, 1980, 1235 ss.; A. PALANZA, *La questione del voto segreto*, in *Democrazia e diritto*, 1982, n. 6, 153 ss.; L. ELIA, *A proposito di «ridimensionamento» del voto segreto*, in *Scritti in onore di E. Tosato*, Milano, Giuffrè, 1984, 261 ss.; G. FIORUCCI, *Camera dei Deputati: il nodo del voto segreto*, in *Quad. Cost.*, 1989, n. 1, 135 ss. In via generale, sugli studi recenti in tema di segreto, cfr. M. CATANZARITI, *Segreto e potere. I limiti alla democrazia*, Giappichelli, Torino, 2014, 191 ss.

una decisione obiettiva e secondo coscienza rispetto alla pressione esercitata dagli interessi, dall'opinione pubblica e, in particolare, dagli obblighi di appartenenza al proprio gruppo parlamentare. Allo stesso tempo, esso è divenuto nella prassi parlamentare delle prime legislature uno strumento ordinario di lotta politica¹², dietro al quale si sono nascosti interessi politici trasversali e "in ombra" rispetto alla dialettica delle aule parlamentari.

In via generale si può evidenziare come lo scrutinio segreto abbia assunto nel tempo ruoli e funzioni differenti. La prassi mostra come esso sia stato chiesto alternativamente da maggioranza o opposizione, ad esempio per favorire divisioni interne alla maggioranza o far confluire voti di opposizione su provvedimenti di maggioranza, sì da consentire – in taluni casi – il raggiungimento di convergenze e accordi tra opposizioni non tanto forti da governare ma neppure deboli da essere ignorate e maggioranze divise al loro interno e disposte a trovare nel segreto dell'urna intese politiche trasversali¹³.

La disciplina delle votazioni ha subito una profonda revisione nel 1988 con l'inversione della regola secondo la quale le votazioni dovevano tenersi, di norma, a scrutinio segreto¹⁴. In precedenza infatti il voto segreto copriva

¹² A tale ultimo proposito, con particolare riferimento ai dati relativi alle prime dieci legislature, cfr. F. SPARISCI, *Il voto segreto dalla Costituente ai problemi di oggi*, Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1987, n. 3, 79 ss., il quale procede ad una ricostruzione della disciplina in tema di scrutinio segreto dallo Statuto Albertino alle proposte di riforma dei regolamenti della fine degli anni '80. A tal proposito si veda altresì A. CASU, *Voto segreto e voto palese nei regolamenti parlamentari dal 1848 ai giorni nostri*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2, 1986, n. 2, 553 ss.

¹³ Come rileva S. CURRERI, *Il voto segreto: uso abuso, eccezione*, in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia, Annali 17. Il Parlamento*, con F. PIAZZA, Torino, Einaudi, 2001, 527, e sempre dello stesso A., *Il voto segreto nei rapporti tra maggioranza ed opposizione*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Il Parlamento repubblicano, (1948-1998)*, Giuffrè, Milano, 1999, 129 ss. Sul ricorso al voto segreto nella forma di governo fino alla transizione e in seguito alla riforma del 1988, si veda anche S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, cit., 256 ss. In tema di voto segreto e opposizioni parlamentari, cfr. V. CASAMASSIMA, *L'opposizione in parlamento: Le esperienze britannica e italiana a confronto*, Giappichelli, Torino, 2013, 254.

¹⁴ Per un approfondimento, cfr. G. MOSCHELLA, *La riforma del voto segreto*, Torino, Giappichelli, 1992; L. BIANCHI, *La riforma dei sistemi di votazione delle Camere alla prova: il caso della legge 6 agosto 1990, n. 223*, in *Pol. dir.*, 1994, 151 ss. In tema di riforma del voto segreto, F. BIONDI, S. LEONE, *Il Governo "in" Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali*, in *Rivista AIC*, 2012, n. 1, 9, evidenziano come questa sia la riforma più importante nel senso di un rafforzamento della posizione del Governo nell'ambito dei procedimenti parlamentari, in quanto fornisce un'arma all'esecutivo nei confronti della propria maggioranza. Sul punto R. MORETTI, *Numero legale e modi di votazione*, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI (a cura di), *Diritto Parlamentare*, Giuffrè, Milano, 2005, 206, evidenzia come l'impiego più esteso dello scrutinio palese ha contribuito al superamento di alcune manifestazioni di consociativismo ancora presenti nel Parlamento italiano, favorendo l'assunzione di posizioni più precise ed esplicite da parte dei parlamentari, nonché le conseguenti responsabilità. Al riguardo si veda anche la nuova edizione T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI (a cura di), *Diritto Parlamentare*, Giuffrè, Milano, 2011, 220 ss. E a tal proposito S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, cit., 261, evidenziano come l'affermazione del voto palese quale normale metodo di votazione ne ha fatto uno strumento funzionale più all'alternanza che al consociativismo.

un ambito assai ampio che vedeva la prevalenza di quest'ultima modalità di votazione rispetto a quella per scrutinio palese in caso di richieste concorrenti. Alla Camera si prevedeva inoltre che la votazione finale sull'insieme del progetto di legge avvenisse per scrutinio segreto¹⁵.

Oggi le votazioni hanno luogo di norma a scrutinio palese, salvo che riguardino specifiche materie ovvero che lo scrutinio segreto sia chiesto dagli stessi parlamentari. A tal proposito le discipline di Camera¹⁶ e Senato¹⁷ presentano alcune linee comuni, sebbene non manchino alcune marginali differenze. Tra gli elementi comuni, si prevede che siano effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone¹⁸, nonché quelle che riguardano determinate materie, quando ne venga fatta richiesta da trenta deputati¹⁹ o venti senatori. Si fa in particolare riferimento alle materie che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31 e sui diritti della persona di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. A questa elencazione si aggiungono le modifiche ai due regolamenti, sulle quali è ammesso il voto per scrutinio segreto. Tra gli elementi di differenza delle discipline di Camera e Senato, si segnala che alla Camera dei deputati, per l'area di cui all'art. 31, comma 1, Cost., non è prevista la possibilità di richiedere il voto segreto, tuttavia lo scrutinio segreto può essere richiesto anche per le votazioni relative all'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Pre-

simo, e cioè funzionale a svelare dinanzi all'elettorato le divisioni interne alla maggioranza e la sua incapacità di governo più che necessario per acquisire il sostegno dell'opposizione su determinati provvedimenti.

¹⁵ Sul punto R. MORETTI, *Numero legale e modi di votazione*, cit., 204, che evidenzia come in caso di questione di fiducia si avevano due votazioni consecutive: una per appello nominale sulla fiducia e una successiva per scrutinio segreto, con esiti a volte contraddittori, come nel caso del secondo gabinetto Cossiga (settembre 1980) e del primo gabinetto Spadolini (agosto 1982).

¹⁶ Si vedano gli artt. 49 e ss. reg. Camera.

¹⁷ Si vedano gli artt. 113 e ss. reg. Senato.

¹⁸ Si ricorda che l'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto (art. 4, comma 2, reg. Camera). Si veda anche l'art. 56 reg. Camera in merito all'elezione a scrutinio segreto di Commissioni che per prescrizione di legge o del regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Analogamente l'elezione del Presidente del Senato ha luogo a scrutinio segreto (art. 4 reg. Senato). Dal 1993 le deliberazioni sulle proposte della Giunta in materia di autorizzazione a procedere sono state escluse dall'ambito applicativo delle votazioni riguardanti le persone, in quanto ritenute non tanto votazioni su persone, ma manifestazioni di una prerogativa dell'organo parlamentare rispetto ad altri organi dello Stato. Sul punto, cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, II. Ed, Il Mulino, Bologna, 2013, 159-160.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 51 reg. Camera, la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

sidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali²⁰.

La *ratio* sottesa alle materie sopra individuate non è univoca. È stato evidenziato²¹ come le materie su cui è possibile effettuare il voto segreto sono quelle delicatissime dei diritti e delle libertà previsti nella prima parte della Costituzione. Si tratta di materie che si qualificano come “di coscienza”²², attenendo al campo delle libertà fondamentali, della famiglia, della salute, per le quali si ritiene di favorire la libera espressione del parlamentare indipendentemente dagli indirizzi di partito. Non conferenti con tale *ratio* sono tuttavia le materie indicate nel regolamento della Camera concernenti le leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e agli organi delle regioni, nonché le leggi elettorali: segno evidente di una certa contraddittorietà²³ nel temperare l’innovazione introdotta con la riforma dei regolamenti del 1988 con la volontà di “preservare”, per quanto possibile, un ambito più ampio per lo scrutinio segreto, anche in mancanza di giustificazioni obiettive e razionali.

Tra le aree escluse dal voto segreto, sia alla Camera che al Senato, si richiamano le votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. Al Senato si fa riferimento anche alle disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva. Si tratta di aree che, come è noto, richiamano valutazioni di responsabilità con riflessi diretti sul bilancio statale, anche nel panorama degli obblighi in seguito assunti con l’adesione all’Unione europea.

Sia alla Camera che al Senato vengono inoltre chiariti alcuni criteri per valutare l’attinenza di una materia all’ambito che i regolamenti riservano allo scrutinio segreto. Alla Camera si prevede che lo scrutinio segreto possa essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi e alle materie indicate dal regolamento stesso. In relazione al carattere composito dell’oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto, mentre in caso di dubbio sull’oggetto della deliberazione si prevede che decida il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento. Al Senato si prevede che, in caso di materie miste, decida il Presidente sulla base di un giudizio di prevalenza, sentita, anche in questo caso, la Giunta per il Regolamento. Il potere così conferito ai Presi-

²⁰ Solo alla Camera si specifica che nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone. Sull’interpretazione di tale previsione, anche alla luce della prassi, cfr. A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2003, 290.

²¹ Sul punto L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., 160.

²² Cfr. R. MORETTI, *Numero legale e modi di votazione*, cit., 206.

²³ *Ibidem*, 206.

denti risulta di grande rilievo e di non facile esercizio²⁴, per cui in passato si è proceduto anche a convocare la Giunta per il regolamento della Camera con l'obiettivo di definire "criteri certi e univoci per il futuro" in relazione all'ambito applicativo dello scrutinio segreto²⁵.

Del resto l'interpretazione che nella prassi è stata data ai regolamenti di Camera e Senato in tema di voto segreto ha sollevato in più occasioni alcune critiche. Il tema si è ripresentato anche in occasione del voto sulla proposta di decadenza di Silvio Berlusconi²⁶ e sulla riforma costituzionale in discussione al Senato. A tale ultimo proposito ha sollevato molteplici perplessità l'ammissione del voto a scrutinio segreto in tema di minoranze linguistiche, ambito che è andato a ricomprendere la votazione su due emendamenti concernenti la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, attribuita alle Regioni, e l'elenco delle materie demandate alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere. Analoghe perplessità ha sollevato l'ammissione del voto a scrutinio segreto dell'emendamento che ha esteso le competenze del Senato alle materie di cui agli artt. 29 e 32, comma 2, Cost. Se è infatti vero che la materia toccava il tema dei diritti fondamentali, l'oggetto della votazione verteva in realtà sulle competenze di Camera e Senato e non su una differente tutela dei diritti in questione²⁷.

²⁴ Al riguardo si veda L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., 162.

²⁵ Si fa riferimento alla seduta del 7.3.2002 della Giunta per il regolamento convocata dal Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Tra i vari aspetti toccati nella seduta, con riferimento alle votazioni che incidono su principi e diritti di libertà, si precisò che il termine «incidono» conferisce al collegamento tra la disposizione di volta in volta oggetto della votazione ed il principio costituzionale una portata più ristretta di quella che sarebbe derivata da espressioni più generiche, tali da essere comprensive di tutte le disposizioni che si ricollegano astrattamente ai principi e ai diritti costituzionali indicati. Pertanto, per tale ambito, il voto segreto «deve quindi ritenersi ammesso solo per le norme che, rispetto ai principi e ai diritti costituzionali indicati dall'articolo 49, comma 1, introducano una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente o modifichino le condizioni sostanziali per l'esercizio dei diritti in questione. Rimangono, pertanto, escluse dall'area di ammissibilità della predetta modalità di votazione le disposizioni che, non incidendo sui tratti essenziali di tale disciplina, non alterino le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali». Sull'area di applicazione del voto segreto, alla luce della prassi parlamentare, cfr. S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, cit., 266 e ss.

²⁶ Sul punto si vedano le riflessioni di A. GIGLIOTTI, *Voto palese e voto segreto nella "verifica dei poteri"*, cit., 886, che approfondisce la vicenda della decadenza di Silvio Berlusconi dal seggio senatoriale in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 31.12.2012, n. 235. In tale occasione si originarono due orientamenti contrastanti in seno alla Giunta per il regolamento relativamente all'interpretazione dell'art. 113, comma 3, del regolamento del Senato. È poi prevalsa la posizione a sostegno dello scrutinio palese, in riferimento alle votazioni sulle proposte di mancata convalida adottate ai sensi dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 235/2012.

²⁷ Per un approfondimento, cfr. F. BIONDI, *Il voto segreto sulle riforme costituzionali al Senato: una questione "antica"*, in *Quad. Cost.*, 2015, 909 ss. In via generale, sul mancato adeguamento dei regolamenti parlamentari e i suoi riflessi nell'esame delle riforme istituzionali, anche in riferimento all'ammissibilità dello scrutinio segreto, cfr. N. LUPO, G. PICCIRILLI, *Introduzione. I percorsi delle*

Particolarmente rilevanti ai fini della nostra indagine, sono anche le procedure di votazione a scrutinio segreto, dalle quali conseguono anche differenti modalità di rendere noto il proprio voto. In genere, alla Camera la votazione per scrutinio segreto ha luogo normalmente mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne e ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle stesse²⁸, anche se tale forma di votazione è ormai caduta in desuetudine e in caso di problemi tecnici si preferisce rinviare la votazione. Al Senato, si prevede direttamente che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione²⁹. In caso di elezioni, è prevista la votazione per schede. Al fine di proteggere la segretezza del voto alla Camera vengono installate apposite cabine e le schede sono distribuite ai singoli deputati prima dell'ingresso in cabina; al Senato vengono previamente distribuite le schede ai singoli senatori che provvedono a compilarle al proprio posto e poi le depositano nelle urne via via che vengono chiamati. In caso di elezione del Presidente della Repubblica si segue la prassi della Camera dei deputati³⁰.

3. Svelare il voto segreto al momento della votazione

In caso di scrutinio segreto, la procedura di votazione più frequente è dunque con procedimento elettronico ovvero per schede in caso di elezione. Con particolare riferimento al procedimento elettronico, si deve evidenziare come esso garantisca la segretezza del voto poiché una volta registrato l'esito attraverso l'inserimento da parte del parlamentare della mano in un apposito dispositivo collocato sul proprio banco, il sistema perde traccia del voto espresso. In particolare il parlamentare aziona il pulsante corrispondente al proprio volere

riforme istituzionali nella XVII legislatura, in N. LUPO, G. PICCIRILLI (a cura di), *Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress»*, Il Mulino, Bologna, 2016, 27. Sul rapporto tra modifiche costituzionali e modifiche regolamentari, cfr. G.L. CONTI, *Regolamenti parlamentari e trasformazione della Costituzione nel superamento del bicameralismo paritario*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2015, n. 3, 2, il quale tra i vari aspetti evidenzia come «il Parlamento reagisca con la propria inerzia ai cambiamenti formali della Costituzione, consentendone un lento assestamento attraverso il loro innesto nelle technicalità che caratterizzavano il regime preesistente, mentre quando il cambiamento formale manca è lo stesso Parlamento che lo anticipa e lo sperimenta sia nelle sue prassi che nel loro consolidamento normativo».

²⁸ Cfr. art. 49, comma 3 e 4, e art. 55 reg. Camera.

²⁹ Cfr. art. 117 reg. Senato.

³⁰ Per un approfondimento sulle procedure di voto, cfr. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, V. ed, Giuffrè, Milano, 2013, 369.

e sul tabellone luminoso si accende una luce a rappresentare soltanto che il voto è stato espresso³¹.

Se il dispositivo in cui il parlamentare inserisce la mano è finalizzato ad evitare che i parlamentari dai banchi prospicienti possano scorgere il voto espresso, non è detto che non sia il parlamentare stesso a voler far comprendere all'esterno il proprio voto. A tal fine egli potrebbe aggirare la segretezza del voto rendendolo palese attraverso una determinata posizione delle dita all'interno del dispositivo di votazione. Al riguardo si è fatto riferimento al "metodo dell'anulare", secondo il quale se si inserisce nel dispositivo il dito anulare si può soltanto votare "no", poiché non si arriverebbe materialmente al pulsante del "sì"³².

In questa direzione si pone ad esempio l'atteggiamento tenuto da alcuni parlamentari in occasione della votazione sulla richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa, nella XVI Legislatura³³. Per ragioni di trasparenza e con l'obiettivo di prendere le distanze dalla richiesta di voto segreto, un gruppo di parlamentari del Partito democratico usò specifici accorgimenti durante la votazione stessa. Alcuni sollevarono un cartellino con l'indicazione che segue: "IO VOTO SÌ", mentre procedevano alla votazione; altri, sfruttando le modalità del voto elettronico, inserirono nel dispositivo di voto il solo dito indice della mano sinistra in una posizione tale da poter premere solo il tasto sinistro,

³¹ A tal proposito si leggano le precisazioni contenute nella seduta della Giunta per il regolamento del 12 ottobre 2005, ove si chiarisce che «quando è disposto lo scrutinio segreto i voti espressi in aula sono ricevuti in tempo reale da un'apparecchiatura cui sono collegati i terminali di voto. Ciò al solo fine del calcolo in tempo reale dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti. Non viene registrato ai fini della riconoscibilità del voto da parte del sistema né il numero di posto cui corrisponde ciascun terminale di voto, né la tessera, né il nome del deputato che ha votato. Una volta registrato il solo esito del voto (cioè immediatamente), il terminale perde ogni traccia del voto espresso, non esistendo nel sistema alcuna memoria di tale tipo di votazione. Ed infatti - come tutti i deputati sanno - i tabulati delle votazioni elettroniche segrete contengono soltanto il nome dei partecipanti alla votazione (ed il nome degli astenuti, essendo l'astensione necessariamente palese)». Deve tuttavia evidenziarsi in via problematica la tutela della segretezza del voto degli astenuti alla Camera, dal momento essi sono computati ai fini del numero legale, ai sensi dell'art. 46, comma 3, reg. Camera. Per un approfondimento sul punto, cfr. S. CURRERI, *Quando il voto segreto non è segreto*, in *forumcostituzionale.it*, 13 settembre 2011, 3, che evidenzia come, nelle votazioni elettroniche a scrutinio segreto, gli astenuti vengono conteggiati separatamente e come tali identificati nel tabellone elettronico con una luce di diverso colore rispetto ai votanti (bianca anziché azzurra), per cui gli astenuti, come tali, sarebbero facilmente individuabili. Pertanto, secondo l'A., il problema della tutela della riservatezza e della libertà di voto dell'astenuto dovrebbe essere risolto tramite un'apposita modifica regolamentare, basata sulla distinzione degli effetti dell'astensione a seconda che si tratti di votazioni palesi o segrete.

³² Sul punto V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, cit., 369-370.

³³ Si veda il resoconto della seduta del 20 luglio 2011 presso la Camera dei deputati.

e dunque quello per il “sì”, in senso opposto al sopracitato “metodo dell’anulare”³⁴.

La vicenda sollevò alcune proteste in merito all’effettivo rispetto delle procedure parlamentari in tema di voto segreto e fu invitata la Presidenza a valutare attentamente quanto accaduto in relazione alle prerogative parlamentari sancite dall’articolo 67 della Costituzione e dagli articoli 49 e 51 del Regolamento della Camera, individuando eventualmente modalità di voto che tutelassero la segretezza dell’espressione della volontà dei deputati³⁵ o addirittura invalidando la votazione svolta³⁶. Altri sostennero che la segretezza del voto, ancorché contestabile politicamente, possa essere richiesta nei termini previsti dal Regolamento, e rappresenti una chiara tutela dell’espressione del voto dei singoli parlamentari, i quali possono liberamente rendere palese la propria scelta³⁷. La questione fu sciolta dall’allora Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, nel senso di ritenere la votazione regolare, affermando da una parte che ciascun deputato ha il diritto di vedere tutelata la segretezza del proprio voto, e dall’altra parte che ha piena facoltà di far conoscere come ha votato, ma richiamando tuttavia la possibilità di individuare nuovi “accorgimenti tecnici” che possano rendere il voto segreto “reale ed effettivo”³⁸.

Il caso richiamato sollecita tuttavia una riflessione sulla possibilità per il parlamentare di rendere legittimamente visibile il proprio voto segreto nel momento in cui va ad esprimerlo. A tal proposito occorre precisare, come vedremo anche nel prosieguo, che i parlamentari sono sempre liberi di dichiarare la loro intenzione di voto anche in caso di scrutinio segreto. Tuttavia, al momento della votazione, è condivisibile la posizione di chi sostiene che «lo scrutinio segreto deve essere tale, cioè deve svolgersi così da rendere effettiva e reale tale segretezza, a cui il singolo parlamentare non può rinunciare»³⁹. Del resto la segretezza del voto è posta a presidio della libera formazione della volontà dell’intera assemblea rappresentativa⁴⁰, sulla quale incide inevitabilmente la prassi di palesare in sede di votazione il proprio voto a scrutinio

³⁴ Riferisce la vicenda S. CURRERI, *Quando il voto segreto non è segreto*, cit., 1.

³⁵ Sul punto cfr. resoconto seduta della Camera dei deputati n. 506 del 21 luglio 2011, intervento On. Simone Baldelli (PDL)

³⁶ Sul punto cfr. resoconto seduta della Camera dei deputati n. 506 del 21 luglio 2011, intervento On. Fabrizio Cicchitto (PDL).

³⁷ Sul punto cfr. resoconto seduta della Camera dei deputati n. 506 del 21 luglio 2011, intervento On. Dario Franceschini (PD). A tal proposito si veda anche l’intervento dell’On. Roberto Giachetti (PD).

³⁸ Sempre sulla vicenda cfr. S. CURRERI, *Quando il voto segreto non è segreto*, cit., 4, e MCALABRO, *Voto su Papa: per Fini «tutto regolare»*, Corriere della Sera, 22.7.2011.

³⁹ La posizione è di S. CURRERI, *Quando il voto segreto non è segreto*, cit., 3-4.

⁴⁰ Come rileva S. CURRERI, *Il voto segreto: questioni applicative e prospettive di riforma*, in *Rassegna parlamentare*, 2000, n. 1, 141.

segreto, soprattutto nel caso in cui tale prassi sia in qualche modo “imposta” o “suggerita” dal proprio gruppo parlamentare, per cui il deputato/senatore si troverebbe costretto ad aderire o a disubbidire pubblicamente alla posizione del gruppo medesimo.

La necessità di individuare accorgimenti tecnici che possano consentire al parlamentare di esprimere effettivamente il proprio voto in condizione di segretezza (come ad esempio quello di modificare il dispositivo di voto, evitando che la mano sia visibile dal polso in poi) risulta dunque centrale al fine di evitare il consolidamento di prassi di questo tipo.

In senso analogo, si può richiamare la riflessione concernente i caratteri del voto previsti all'art. 48 Cost., il quale in tema di diritti politici dei cittadini prevede, come noto, che il voto sia personale ed eguale, libero e segreto. Anche in quel caso, infatti, non è escluso che il votante possa comunicare per chi o per cosa ha votato. Tuttavia la previsione costituzionale impegna il legislatore e l'apparato amministrativo a porre in essere tutte le condizioni necessarie e sufficienti affinché il voto sia espresso in condizione di segretezza (adozione della scheda di Stato, votazione in cabina, nullità della scheda che presenta segni di riconoscimento, ecc.), facendo in tal modo sorgere in capo al cittadino una situazione giuridica garantita⁴¹. Per cui le disposizioni legislative poste a presidio di tale segretezza «difendono tale diritto del votante anche indipendente o contro la sua volontà»⁴².

4. Svelare il voto segreto nelle elezioni per schede

I casi nei quali è stato reso noto il voto segreto sono aumentati negli ultimi anni, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Se internet rappresenta il tessuto prioritario di diffusione delle informazioni e dunque anche dei voti dei parlamentari, sono tuttavia altri strumenti specifici – che il parlamentare utilizza in forma diretta – ad aver accolto nella maggior parte dei casi il voto dei parlamentari. Si fa in particolare riferimento ai social media, come *Twitter* e *Facebook*, divenuti ormai strumenti di attività politica, e agli *smartphone*, che grazie alle loro proprietà, come quella di fotografare e fare video, hanno consentito di registrare il voto reso a scrutinio segreto e successivamente dif-

⁴¹ A tal proposito, cfr. T. MARTINES, *Le Camere, sub artt. 56-58*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro italiano, 1984, 79, il quale analizza in apertura l'art. 48 Cost. evidenziando la connessione tra segretezza e libertà del voto, nonché gli strumenti e le previsioni legislative poste a loro tutela.

⁴² Come rileva E. GROSSO, *Commento all'art. 48 Cost.*, in R. BIFUCLO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006, 972-973, il quale evidenzia, tra i vari aspetti, come la segretezza sia diretta a garantire il singolo dal controllo sociale che potrebbe limitare la sua libertà di voto oltre che dalla possibilità di intimidazioni, forme di commercio del voto o altre forme di corruzione elettorale.

fonderlo. Tale ultimo fenomeno ricorre in particolare nel caso di elezioni, e dunque di votazione mediante schede.

In verità nella prassi parlamentare molteplici sono stati gli strumenti sperimentati per svelare il voto espresso mediante schede, consentendo così ai gruppi parlamentari di controllare il voto dei loro membri: segni convenzionali sulle schede; inclusione del proprio nominativo tra i membri da eleggere così da “firmare” la propria scheda; sottoposizione della scheda alla visione di un *whip* un attimo prima del suo deposito nell’urna⁴³.

In questo contesto l’elezione del Presidente della Repubblica ha costituito un terreno nel quale si sono dispiegate le più disparate tecniche di elusione della segretezza del voto. Assai “spudorata” la prassi di recarsi all’urna con la scheda di voto aperta, sì da mostrarne pubblicamente il contenuto⁴⁴, almeno fino all’installazione delle cabine elettorali. Meno “diretta”, ma comunque molto diffusa, la prassi di alcuni gruppi parlamentari che, al fine di limitare il fenomeno dei c.d. “franchi tiratori” (parlamentari che si discostano dall’indicazione di voto del partito approfittando del segreto dell’urna), sono soliti indicare ai propri parlamentari non solo il candidato da votare ma anche come indicare il suo nome e cognome (es. nome e cognome, cognome e nome, titolo e cognome, ecc.)⁴⁵. Ciò al fine di verificare la consistenza numerica del proprio gruppo parlamentare o della propria corrente e dunque se al proprio interno vi sono state defezioni.

Tuttavia tali prassi non sembrano coerenti con quanto previsto dalla Costituzione, che per l’elezione del Presidente della Repubblica impone il voto segreto. Questo, come è stato evidenziato⁴⁶, comporta non solo che l’elettore abbia il diritto a tenere segreto il suo voto e dunque a pretendere che siano messi in opera tutti gli accorgimenti che effettivamente rendono segreto il voto, ma anche che l’elettore abbia il dovere di tenere segreto il voto nel momento della sua espressione. Tale obbligo è stato in più occasioni ribadito dai Presidenti dell’assemblea, portando anche all’annullamento di un’intera votazione nella quale un parlamentare aveva reso noto il proprio voto (segreto) consegnando la scheda ad un collega⁴⁷. Che tale obbligo non sia nella mera disponibilità del singolo emerge anche dalla *ratio* sottesa alla previsione dello scrutinio segreto per l’elezione del Presidente della Repubblica, impedendo

⁴³ Sul punto, S. CURRERI, *Quando il voto segreto non è segreto*, cit., 2.

⁴⁴ Si veda il resoconto della seduta comune del 10 dicembre 1971 per l’elezione del Presidente della Repubblica (pagina 13) e il richiamo del Presidente Pertini a mantenere la segretezza del voto.

⁴⁵ Per un approfondimento sul punto, cfr. E. ROSSI, *Il Presidente della Repubblica*, cit., 492.

⁴⁶ Cfr. G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica*, cit., 32.

⁴⁷ Si vedano al riguardo gli atti della seduta comune del 3, 4, 5 e 6 maggio 1962 (pagina 62), relativa all’elezione del Presidente della Repubblica, nella quale si dispose l’annullamento dell’intera votazione (scrutinio numero nove) per impossibilità di identificare il voto nullo.

per quanto possibile che egli appaia “ufficialmente e pubblicamente” come espressione di una maggioranza partitica contro le minoranze⁴⁸.

Nella prassi più recente si è assistito ad una “evoluzione” delle tecniche di rivelazione del voto per schede grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, e in particolare degli *smartphone*, utilizzati per fotografare la propria scheda di voto. A tal proposito si può richiamare quanto compiuto da alcuni deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle nel corso degli scrutini per l’elezione del Presidente della Repubblica nel 2015 (Barbara Lezzi, Matteo Dall’Osso e Alessandra Bencini), che hanno fotografato con il proprio telefono la scheda di elezione del Presidente della Repubblica nel segreto della cabina elettorale, per poi condividerla su internet⁴⁹. Manlio Di Stefano, anche lui del MoVimento 5 Stelle, ha addirittura realizzato un video con il suo telefonino con il quale ha mostrato tutte le operazioni del voto⁵⁰. Nel 2013, anche il deputato del PD Giuseppe Fioroni fotografò la propria scheda elettorale di elezione del Presidente della Repubblica, sulla quale c’era scritto il nome di Romano Prodi, e la mostrò ad alcuni giornalisti⁵¹.

Le motivazioni esternate in relazione a tali comportamenti sono differenti. La senatrice Lezzi ha affermato che il suo atteggiamento rispondeva a una logica di correttezza (verrebbe da chiedersi verso chi? Il movimento o gli elettori?), scrivendo sul proprio profilo *Facebook*, in un dialogo diretto con gli elettori, che «è un onore, è un privilegio essere vostra portavoce». Anche il deputato Manlio Di Stefano ha giustificato il filmato cercando un dialogo diretto con gli elettori, ai quali voleva mostrare cosa accadeva dentro l’urna. Diversa è la logica che ha animato Fioroni, il quale mostrando la fotografia ai giornalisti rispondeva a quanti lo accusavano di far parte di coloro che avevano tradito le indicazioni del partito sull’elezione di Romano Prodi. Pertanto, se nei primi due casi sembra prevalere la volontà di offrire alla verifica del corpo elettorale il voto reso, nel terzo caso tale attività sembra rispondere a logiche di partito e al timore di essere “tacciato” come colui che ha votato in dissenso dal proprio gruppo politico di appartenenza.

⁴⁸ Cfr. G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica*, cit., 32, per il quale lo scrutinio segreto è stato definito il “parente stretto” della mancanza di candidature e programmi per l’elezione del Presidente della Repubblica.

⁴⁹ Si vedano le foto della scheda elettorale disponibili, *ex multis*, su Rainews del 29.1.2015 e sulla fotogallery della Stampa del 29.1.2015.

⁵⁰ Il video è disponibile a margine dell’articolo di S. CAPASSO, *Elezioni Presidente della Repubblica: dopo le foto spunta anche il video del voto*, 29.1.2015, su www.polisblog.it,

⁵¹ Per un approfondimento dei casi indicati, cfr. S. CAPASSO, *Elezioni Presidente della Repubblica: dopo le foto spunta anche il video del voto*, cit.

Con specifico riferimento al MoVimento 5 Stelle si deve del resto richiamare anche l'esperienza delle c.d. "Quirinarie"⁵², che hanno coinvolto alcuni iscritti del MoVimento per individuare previamente il candidato alla Presidenza della Repubblica. Di conseguenza, molti parlamentari hanno poi sentito l'esigenza di "provare" ai propri elettori (ma anche al movimento stesso) di aver seguito i risultati delle votazioni on line⁵³.

Anche in questo caso non si possono non esprimere perplessità sulla prassi di svelare il proprio voto reso a scrutinio segreto, nella specie attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Se è vero che tale atteggiamento favorisce la trasparenza del voto e il consolidamento di un legame diretto tra eletto e elettore, non è escluso che quegli stessi strumenti possano essere utilizzati dai gruppi parlamentari per obbligare il parlamentare ad una certa posizione, magari in cambio di una ricandidatura.

Sul punto non si può non richiamare ancora una volta la necessità di un controllo più stretto del personale del Parlamento sugli strumenti in dotazione ai parlamentari prima dell'ingresso nella cabina elettorale, ai fini della garanzia della libera espressione del voto segreto. Peraltro si ricorda che nell'ordinamento italiano sono state introdotte alcune fattispecie penali volte proprio a contrastare tali fenomeni, sebbene nell'ambito più ampio delle consultazioni elettorali e referendarie. A tal proposito il d.l. n. 49/2008, convertito dalla l. n. 96/2008, prevede che nelle suddette consultazioni sia vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Per chi violi il divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 300 a 1.000 euro. Si ricorda inoltre che è punito il cosiddetto voto di scambio, sanzionato dall'art. 416-ter c.p. con la reclusione da quattro a dieci anni⁵⁴.

5. Voto segreto e "dichiarazioni di voto" al tempo della rete

Come è stato evidenziato⁵⁵, nel momento dell'espressione del voto, il segreto "separa", isola dal contesto colui che decide e vale a formare una determinata

⁵² Nel blog di Beppe Grillo vengono forniti i dati relativi alla partecipazione di 51.677 iscritti certificati alle "Quirinarie". In prima posizione si è collocato il magistrato Ferdinando Imposimato (16.653 voti), seguito da Romano Prodi (10.288), Nino Di Matteo (6.693), Pier Luigi Bersani (5.787), Gustavo Zagrebelsky (5.547), Raffaele Cantone (3.341), Elio Lannutti (1.528), Salvatore Settis (1.517), Paolo Maddalena (323). L'esperienza delle "Quirinarie" era stata seguita anche per le elezioni del 2013.

⁵³ Sul legame tra voto parlamentare e opzione individuata dai cittadini-elettori in sede di consultazione, cfr. M. BASSINI, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democrazia. Brevi osservazioni introduttive*, in *DPCE*, 2015, n. 3, 877.

⁵⁴ Per un approfondimento, cfr. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, n. 2, 4 ss.

⁵⁵ Come rileva B. PEZZINI, *La questione del voto segreto in Parlamento*, in *Diritto e società*, 1985, n. 1, 159.

maggioranza o minoranza separata dalla propria fonte. In particolare la discussione relativa alle modalità di votazione non è riferibile soltanto alla dinamica interna delle istituzioni, ma anche al rapporto di rappresentanza, andando a qualificare il rapporto tra società civile e società politica nei termini della separatezza (in caso di voto segreto) o della comunicazione (in caso di voto palese)⁵⁶.

Questa “separatezza” può tuttavia essere recuperata qualora il parlamentare decida di rendere comunque noto il proprio voto reso a scrutinio segreto. Se infatti – come si confida di aver chiarito – occorre garantire la segretezza del voto nel momento della sua espressione, non è escluso che il parlamentare voglia in seguito comunicare come ha votato e dunque manifestare pubblicamente la posizione resa. Tale posizione può essere comunicata anche prima che si proceda alla votazione, grazie all’istituto della c.d. “dichiarazione di voto”, la cui disciplina è contemplata nei regolamenti di Camera e Senato.

In particolare, alla Camera si prevede che, ogni volta che l’Assemblea o la Commissione sta per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento, i deputati hanno facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti⁵⁷. A un deputato per gruppo è inoltre consentita una dichiarazione di voto su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo per non più di cinque minuti⁵⁸.

Al Senato, si prevede che ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, possa annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene⁵⁹. Fatta eccezione per i casi in cui il regolamento prescrive l’esclusione o la limitazione della discussione, un senatore per ciascun gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo

⁵⁶ *Ibidem*, 183 ss. A tal proposito l’A. evidenzia come con l’affermarsi dei partiti di massa si sia aggiunta una separatezza nuova, quella dei partiti dalla società civile. Se infatti il voto segreto rende più arduo l’esercizio della disciplina di partito, è anche vero che «consentendo al dissenso interno di raggiungere il proprio scopo anche senza correre il rischio di apparire allo scoperto, rende sempre più incomprensibile l’articolarsi del dibattito politico all’interno dei partiti, privando in definitiva l’elettorato degli strumenti per valutare adeguatamente l’una o l’altra forza politica».

⁵⁷ Cfr. art. 50 reg. Camera, secondo il quale, una volta iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

⁵⁸ Si prevede altresì che il Presidente conceda la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Cfr. art. 83, comma 7, reg. Camera, nel quale si prevede altresì che non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell’emendamento, del subemendamento o dell’articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull’articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti.

⁵⁹ Cfr. art 109 reg. Senato.

di appartenenza, per non oltre dieci minuti, estensibili a quindici minuti, su autorizzazione del Presidente⁶⁰.

Ai fini della nostra indagine, merita uno specifico approfondimento la questione relativa all'ammissibilità delle dichiarazioni di voto in caso di scrutinio segreto: tema sul quale vi fu un confronto anche in Assemblea Costituente, a seguito della rinuncia degli onorevoli Lucifero e Gronchi ad una dichiarazione di voto in relazione ad un ordine del giorno sul quale era stato richiesto lo scrutinio segreto⁶¹. A tal proposito l'onorevole Orlando rilevò che «se molti votano con le due palline in mano, in modo da farle vedere», e cioè palesando in sede di votazione a scrutinio segreto il proprio voto, «non sembra giustificato che si possa proibire, a chi voglia farla, questa dichiarazione». Ma le posizioni sul punto non furono univoche sia in Assemblea Costituente, così come nella prassi parlamentare dei primi anni della Repubblica. Se nel regolamento del Senato fu prevista espressamente l'ammissibilità delle dichiarazioni di voto in occasione di scrutinio segreto, nulla si disse nel regolamento della Camera, ove la questione si ripresentò all'inizio della prima legislatura. Una posizione di chiusura fu sostenuta dall'onorevole Moro, il quale evidenziò che la dichiarazione di voto è idonea a violare il principio del voto segreto, poiché il segreto del voto è un diritto irrinunciabile, «un diritto-dovere del deputato, che tiene conto anche dei complessi interessi e diritti di tutta la Camera». Al contrario l'onorevole Nenni sostenne che «il voto è segreto per chi vuole che lo sia. Non si può ammettere il criterio che chi vuole dichiarare il proprio voto non possa farlo».

⁶⁰ Analoga facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al gruppo stesso. Per un approfondimento della disciplina cfr. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, cit., 579. In tema di dichiarazioni di voto si può richiamare anche Corte cost. sent. 14/1964, nella quale la Corte ha analizzato la conformità all'art. 67 Cost. di una legge approvata da parlamentari che avevano dichiarato di dare il loro voto favorevole soltanto in obbedienza alle direttive del loro rispettivo partito politico. A tal proposito è interessante sottolineare come la questione posta all'attenzione della Corte non riguardasse l'invalidità delle deliberazioni delle Camere legislative perché la volontà dei votanti fosse viziata, ma perché la votazione era stata influenzata da imposizioni dei partiti in violazione della norma costituzionale che proclama la libertà dell'eletto e pone il divieto del mandato imperativo. Sul punto la Corte dichiarò infondata la questione, poiché l'art. 67 Cost., collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, «non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito».

⁶¹ Sulle varie posizioni in tema di dichiarazione di voto e scrutinio segreto, con particolare riferimento alla discussione in Assemblea Costituente e nella prima legislatura, cfr. F. SPARISCI, *Il voto segreto dalla Costituente ai problemi di oggi*, cit., 88-90, al quale si rinvia anche per gli interventi dei singoli parlamentari.

Come noto, poi, il dibattito sul tema fu ricomposto con la riforma regolamentare del 1971, stabilendo il principio secondo il quale in tutte le tipologie di votazioni, anche con scrutinio segreto dunque, il parlamentare può esprimere le ragioni del proprio voto⁶². La dichiarazione di voto è sempre possibile, sia per le votazioni a scrutinio palese che per quelle a scrutinio segreto, in base al principio per cui non è possibile impedire al deputato o al senatore di rendere esplicito il proprio intendimento⁶³.

Sotto altro profilo, se la dichiarazione di voto conserva tuttora la sua utilità, quale strumento volto a favorire la discussione in aula⁶⁴, anche al fine di persuadere rispetto alla correttezza della posizione in relazione al quale si va ad esprimere il proprio voto, è indubbio come internet e i social media costituiscano una sede privilegiata in cui il parlamentare può esprimere in qualsiasi momento la sua posizione, con un'eco che risulta essere spesso molto amplificata. E tali esternazioni riguardano talvolta anche provvedimenti sui quali viene poi chiesto il voto a scrutinio segreto. Grazie ai nuovi strumenti di comunicazione, sono molto frequenti i casi in cui i parlamentari esprimono pubblicamente valutazioni sui provvedimenti all'esame delle Camere, rendendo note le proprie intenzioni di voto ovvero come hanno votato in aula. Sembra dunque che un nuovo utilizzo di internet e dei social media sia quello di offrire uno "spazio" in cui il parlamentare ha la possibilità di esprimere le proprie posizioni, senza incorrere nel contingentamento dei tempi⁶⁵.

Emblematico a tal proposito il dibattito che si è originato intorno al disegno di legge sulle unioni civili. Il deputato Maurizio Lupi, ad esempio, durante una trasmissione televisiva, annunciò via *Twitter* di essere disposto a votare a favore delle unioni civili se la loro disciplina fosse stata distinta da quella del matrimonio e se non si fosse prevista la possibilità di adottare il figlio del partner dello stesso sesso. Non sono neppure mancati casi nei quali su internet sono stati diffusi i nomi dei senatori che avevano dichiarato di votare in un certo modo al fine di persuaderli in senso opposto. È quanto avvenuto sul sito *Gay.it* che ha deciso di pubblicare la lista di tutti i senatori definiti "malpancisti", perché contrari alla *stepchild adoption*, con l'appello ai letto-

⁶² In via generale, sugli sviluppi della riforma dei regolamenti del 1971, si vedano i contributi in A. MANZELLA (a cura di), *I regolamenti parlamentari a quarant'anni dal 1971*, Il Mulino, Bologna, 2012.

⁶³ Sul punto R. MORETTI, *Numero legale e modi di votazione*, cit., 211, il quale evidenzia altresì il potenziale ostruzionistico racchiuso nello strumento della dichiarazione di voto. Del resto in passato la richiesta di scrutinio segreto fu proprio utilizzata per evitare le numerose dichiarazioni di voto che si sarebbero avute in caso di voto palese.

⁶⁴ Al riguardo cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., 155, sottolineano la necessità di conservare all'aula parlamentare la sua funzioni di "arena", anziché di mero "votificio".

⁶⁵ In tema di dichiarazioni di voto e contingentamento dei tempi, cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., 154.

ri/navigatori di contattarli su *Twitter* o *Facebook* allo scopo di sollecitare un cambio di posizione. Si tratta di una lista che alcuni hanno definito di “proscrizione”, volta a “stigmatizzare” la posizione di alcuni senatori basandosi su indiscrezioni infondate⁶⁶.

È evidente come l’ambito di operatività della “dichiarazione di voto” rispetto alle esternazioni dei parlamentari sui social media sia del tutto distinto. In via generale si può evidenziare come l’istituto della “dichiarazione di voto” sia volto a formalizzare i tempi e modi nei quali il parlamentare ha la possibilità di motivare il proprio voto, stimolando un confronto all’interno dell’aula nell’ambito della dialettica inter e intrapartitica. La pubblicizzazione delle sedute, grazie ai resoconti parlamentari e alla diffusione via televisione dei dibattiti parlamentari ha favorito l’emergere di un più ampio campo di operatività a tale istituto, grazie alla possibilità per il cittadino-elettore di conoscere la posizione del parlamentare e di valutarne l’attività, anche ai fini di una eventuale rielezione.

Privo di qualsiasi formalità e certamente più diretto è il rapporto che si viene a creare tra eletto ed elettore con l’utilizzo da parte del parlamentare di internet, e in particolare dei social media, per riproporre quando già detto in aula, ad esempio con una dichiarazione di voto, oppure per esternare la posizione rimasta implicita nella discussione parlamentare. Se infatti con la dichiarazione di voto il parlamentare si rivolge in via prioritaria ai propri colleghi, l’utilizzo di internet da parte del parlamentare assume quale destinatario privilegiato proprio il corpo elettorale, che ha in tal modo occasione di apprendere la posizione del deputato/senatore ed eventualmente di commentarla. In tale secondo caso, cambia dunque l’interlocutore principale della comunicazione politica, con riflessi anche in termini di conoscibilità da parte dell’opinione pubblica dell’azione del parlamentare.

6. La comunicazione politica tra ricerca di consensi e pentimenti

L’utilizzo delle nuove tecnologie per instaurare un rapporto più diretto tra eletti ed elettori sollecita una riflessione sugli attuali strumenti della comunicazione politica. Come noto essa si svolge all’interno di uno schema che vede la presenza di tre attori chiave: le istituzioni politiche, i mass media e i cittadini⁶⁷, dalla cui interazione dipendono il funzionamento e la qualità democra-

⁶⁶ Sul punto cfr. *Contatta il tuo senatore “malpancista”, contrario alla stepchild, Iniziativa di Gay.it: manda mail, scrivi su twitter e facebook o incontra il tuo senatore*, 14.1.2016, disponibile al sito <http://www.gay.it/attualita/news/contatta-il-tuo-senatore-malpancista-contrario-alla-stepchild>. Al riguardo si vedano le dichiarazioni di Monica Cirinnà sul sito dei Senatori del PD (<http://www.senatoripd.it/principale/cirinna-inopportuna-lista-di-gay-it/>).

⁶⁷ Per un approfondimento sul punto si rinvia in generale a G. MAZZOLENI, *La comunicazione politica*, cit., 23 ss. (al riguardo si veda anche la nuova edizione G. MAZZOLENI, *La comunicazione*

tica dei processi comunicativi. Peculiari sono i caratteri della comunicazione politica sotto il profilo contenutistico e temporale, soprattutto in relazione all'evoluzione del linguaggio e delle modalità di diffusione dell'informazione.

Sotto il profilo contenutistico, occorre evidenziare, in via problematica, che mediamente i cittadini possiedono nozioni di politica limitate. Riveste dunque un ruolo centrale l'informazione politica e come questa viene resa dai mezzi di comunicazione⁶⁸. Come afferma Sartori, «il potere elettorale è di per sé la garanzia meccanica della democrazia, ma la garanzia sostanziale è data dalle condizioni alle quali il cittadino acquisisce le informazioni ed è esposto alle pressioni degli opinion-makers»⁶⁹. Proprio con riferimento all'informazione politica, si sono alternate differenti concezioni del rapporto tra cittadini e mezzi di comunicazione⁷⁰: secondo una prima tesi, i mass media consentirebbero ai cittadini di tenersi informati sui fatti di attualità, contribuendo dunque a rinforzare il loro impegno civico; una seconda impostazione evidenzia, invece, l'abitudine dei mass media di descrivere fatti e politici in modo spesso negativo (e scandalistico), i quali accrescerebbero al contrario un sentimento di cinismo e ostilità verso la politica, oltre a deformare spesso la neutralità dell'informazione politica; infine, secondo una terza tesi il cittadino passerebbe in rassegna l'informazione che lo circonda in modo da essere allertato su un'ampia varietà di questioni e di obiettivi sui quali mobilitarsi.

Sotto il profilo dei tempi, la comunicazione politica è pervasiva, poiché non riguarda soltanto la fase in prossimità delle elezioni, ma anche le altre fasi di governo, al fine di mobilitare consensi, a favore o contro certe proposte. Si parla a tal proposito di "campagna permanente"⁷¹. In questa direzione si può rilevare come la comunicazione politica sia oggi maggiormente complessa, le audience siano frammentate e la cultura del giornalismo sia stata rivista, anche in ragione della sua commercializzazione⁷². La televisione, prima, e i so-

politica, Il Mulino, Bologna, 2012). A tal proposito si veda anche R. GRANDI, C. VACCARI, *Come si vincono le elezioni*, Carocci, Roma, 2014, 13.

⁶⁸ Al riguardo D. CAMPUS, *Comunicazione politica. Le nuove frontiere*, Laterza, Roma-Bari, 2008, 7, evidenzia come il nodo centrale dell'informazione politica passi attraverso i mass media e come i cittadini ricavano grazie ai media o nonostante i media ciò che sanno di politica.

⁶⁹ Cfr. G. SARTORI, *The Theory of Democracy Revisited*, Chatham, Chatam House Publishers, 1987, 86, ripreso da D. CAMPUS, *Comunicazione politica*, cit., 5.

⁷⁰ Per una ricostruzione completa delle tesi, rispettivamente, del circolo virtuoso, del *video malaise* e del cittadino vigile, cfr. D. CAMPUS, *Comunicazione politica*, cit., 5-17.

⁷¹ Parlano di "campagna permanente" R. GRANDI, C. VACCARI, *Come si vincono le elezioni*, cit., 13, i quali richiamano sul punto anche l'opera di H. HECLO, *Campaigning and Governing. A Conceptus*, in N. ORNSTEIN, T. MANN (a cura di), *The Permanent Campaign and Its Future*, American Enterprise Institute and The Brookings Institution, Washington DC, 2000.

⁷² In tema di logica dei media e logica della politica, con particolare riferimento alla complessità della comunicazione, alla costruzione della leadership, al linguaggio della politica e al suo orizzonte temporale, cfr. D. CAMPUS, *Comunicazione politica*, cit., 75-82.

cial media, oggi, hanno inciso sul modo di fare politica. Si assiste in particolare ad una semplificazione del linguaggio della politica, sempre più articolato per slogan e da ultimo per *tweet* di 140 caratteri, e a una rilevante contrazione dei tempi, nel senso che i media pretendono dalla politica sempre più risposte immediate alle questioni che si presentano. Pertanto, se nelle relazioni tra istituzioni politiche e organi di informazione si confrontano la logica della politica e quella dei media, quest'ultima sembra aver condizionato lo sviluppo della prima⁷³.

A tal proposito merita una particolare attenzione l'immediatezza della comunicazione tramite internet, e in particolare tramite i social media, come *Twitter*. A tale ultimo proposito è stato evidenziato⁷⁴ come la semplicità, la velocità e la flessibilità della piattaforma abbiano dato vita ad un prodotto comunicativo "immediato", che si sottrae cioè a mediazioni e che accetta come unico parametro esterno di riferimento quello della grammatica e della sintassi della piattaforma.

Tuttavia, se da un lato questa "immediatezza" ha favorito la costruzione di un legame più diretto tra rappresentante e rappresentato, reca con sé anche alcune possibili conseguenze negative. La velocità della comunicazione, anche sulla scia delle "emozioni" del momento, porta a fissare per "iscritto" parole o espressioni di cui poi lo stesso politico è chiamato a rispondere di fronte all'opinione pubblica. Sono noti i casi dei "post" scritti dai parlamentari sulle proprie pagine personali e poi cancellati subito dopo. Fino a qualche anno fa non avremmo immaginato la diffusione di piattaforme come "Politwoops" volte ad archiviare e conservare i *tweet* scritti e poi cancellati dai politici sul proprio profilo⁷⁵. Il sito avviato nel 2012 e classificatosi, nello stesso anno, tra i 50 siti più interessanti, secondo il *Time*, è stato duramente criticato e lo stesso *Twitter* si è battuto per bloccare la piattaforma, poiché archivierebbe materiale cancellato dal sito originale, violando indirettamente i termini del suo utilizzo. In particolare, tra gli argomenti a favore della chiusura del sito, si invocava il principio di uguaglianza tra i vari utenti di *Twitter*, personaggi pub-

⁷³ Sull'adattamento dei politici alle regole dei mezzi di comunicazione, cfr. G. MAZZOLENI, W. SCHULZ, "Mediatization" of Politics: A Challenge for Democracy?, in *Political Communication*, Vol. 16, Iss. 3, 1999, 247 ss., i quali analizzano il fenomeno della cosiddetta "mediatizzazione". Al riguardo si veda altresì P. DAHLGREN, *The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation*, in *Political Communication*, Vol. 22, Iss. 2, 2005, 147 ss. Sugli effetti dei media sulle istituzioni, cfr. D. MCQUAIL, *Sociologia dei media*, Il Mulino, 2005, V ed., 308.

⁷⁴ Cfr. S. BENTIVEGNA, *A colpi di tweet. La politica in prima persona*, Il Mulino, Bologna, 2015, 28-29.

⁷⁵ Si veda il sito <https://politwoops.eu> e la versione italiana www.politwoops.com/g/italia. Sito analogo è *Diplotwoops*, relativo ai *tweet* scritti e cancellati dai diplomatici. In generale, sulla velocità della comunicazione offerta dalle nuove tecnologie nel quadro della partecipazione politica, cfr. F. SGRÒ, *Legge elettorale, partiti politici, forma di governo. Variabili e costanti del sistema costituzionale italiano*, Cedam, Padova, 2014, 229 ss.

blici o cittadini qualunque, riaffermando per tutti il diritto di cambiare idea e cancellare un *tweet* con possibilità di oblio, senza essere esposti alla gogna mediatica “a vita”. Dall’altro lato i sostenitori della piattaforma difendevano l’archiviazione dei *tweet* appellandosi al principio di trasparenza verso i cittadini. Secondo i fondatori, infatti, l’obiettivo della piattaforma è rendere il governo e la politica più responsabili e trasparenti, con il supporto della tecnologia e degli open data. Per cui in considerazione del diritto degli elettori di essere informati e della considerazione per la quale un personaggio che ricopre una carica pubblica deve assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni, anche rese sui social media, sembra che la piattaforma abbia avuto, per il momento, via libera e sia stata riattivata dopo un primo blocco⁷⁶.

In via generale si può osservare che, se responsabilità e trasparenza sono certamente principi da affermare e garantire in campo politico, l’immediatezza dello scambio e del linguaggio politico attraverso queste nuove forme di comunicazione può incidere negativamente sugli stessi eletti e sulla serenità dei loro giudizi e delle loro riflessioni. Infatti questo modo di far politica risulta eccessivamente condizionato dalla logica dei media e dalla necessità di acquisire rapidamente notizie, opinioni, giudizi. Un ulteriore rischio sembra poi quello di estremizzare la solitudine del parlamentare dinanzi ai social media, individualizzando sempre più il modo di far politica e di intendere la politica. Si tratta di una tendenza alla personalizzazione del messaggio politico, che si ritrova anche nell’attuale assetto dei partiti, ove emergono prevalentemente le posizioni dei leader più che la posizione/ideologia del partito stesso⁷⁷.

⁷⁶ Sulla questione si vedano, *ex multis*, gli articoli disponibili su www.repubblica.it: *Twitter in soccorso dei politici: chiude due siti che archiviano i tweet cancellati* (25.8.2015) e *Riattivata Piattaforma, la piattaforma che archivia tweet politici* (4.1.2016).

⁷⁷ Sulla figura del leader con particolare riferimento al ruolo della televisione e di internet nel promuovere e sostenere la leadership, cfr. D. CAMPUS, *Lo stile del leader. Decidere e comunicare nelle democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 2016 (in part. 35 e ss. e 172 ss.), la quale evidenzia, tra i vari aspetti, come lo stile della leadership sia legato in modo indissolubile allo stile della comunicazione e come tutti i leader, nessun escluso, devono investire molta parte della loro attività nella comunicazione. In senso critico, sull’assenza dei partiti e l’emergere della video-politica, cfr. G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Il Mulino, 1995, 418-419, evidenzia come «mancando il potere del partito come entità a sé stante, come macchina organizzativa, come coagulante del voto popolare, quel che rimane è uno spazio aperto nel quale il potere del video e la video-politica hanno agio di dilagare senza imbattersi in contro-poteri». Sulla prevalenza della figura del leader rispetto al partito, si veda M. CALISE, *Il partito personale. I due corpi del leader*, Laterza, Roma-Bari, 2010, 59 ss (I ed. 2000), e in tema di progressiva personalizzazione della politica, cfr. anche L. CHIEFFI, *I paradossi del costituzionalismo contemporaneo e le “promesse non mantenute” dalle democrazie occidentali*, in ID. (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, cit., 29. Con particolare riferimento ai partiti e all’evoluzione della forma di governo in Italia, si veda E. ROSSI, *I partiti politici*, Laterza, Roma-Bari, 2007, 32 ss., il quale evidenzia come nella fase successiva al 1993 si sia assistito al sorgere o al consolidarsi di forme organizzative diverse dai partiti precedenti, in cui l’elemento che emerge con maggiore chiarezza è dato dal fatto che tali formazioni politiche risultano costruite e

7. Svelare il voto al partito o agli elettori?

Molteplici sono le ragioni che possono portare un parlamentare a svelare il proprio voto. Due sono i destinatari principali: il proprio partito e/o gli elettori. Talvolta si vuol far sapere al partito che sono state seguite le indicazioni ricevute (o si è indotti a farlo), in altre occasioni si vuole cercare consenso nel proprio elettorato. Le due prospettive possono anche coincidere. Con l'utilizzo dei social media, poi, tale comportamento assume una connotazione più marcatamente rivolta all'indistinta platea del corpo elettorale, al fine di creare o rinsaldare il rapporto tra eletto ed elettore, che si fa più diretto e sembra scavalcare anche i partiti, come corpo intermedio. Sullo sfondo resta l'art. 67 Cost., secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato: principio che – come vedremo – risulta fortemente sollecitato dal nuovo scenario dei rapporti tra eletti, elettori e partiti.

Con riferimento al rapporto tra parlamentare e partito, occorre interrogarsi su quanto oggi il voto segreto sia davvero funzionale alla tutela della libertà di voto del parlamentare dinanzi alla disciplina di partito. In altri termini occorre capire quanto il parlamentare si senta vincolato alle indicazioni di partito tanto da essere indotto a rendere noto a quest'ultimo il voto reso a scrutinio segreto. Il quesito non sembra avere una risposta univoca. Si deve anticipare come la risposta dipenda in primo luogo dal tipo di votazione: diverse conseguenze sembra avere il voto su una materia c.d. di "coscienza" rispetto all'elezione del Presidente della Repubblica. Non sembra tuttavia priva di pregio una riflessione sul ruolo che dopo la fine della prima Repubblica hanno assunto i partiti e sulla loro capacità di incidere realmente sulla volontà del parlamentare, orientandola anche in senso opposto alla propria coscienza per timore, ad esempio, di essere espulso dal partito. A tal proposito non si può far a meno di evidenziare come gli stessi partiti sembrano aver modificato i propri orientamenti in merito al seguito della "disciplina" da loro indicata, nella tendenza sempre più generalizzata a lasciare libertà di voto rispetto a materie che coinvolgono la libera coscienza dei singoli⁷⁸. In secondo luogo non si può far a meno di richiamare i dati relativi ai numerosi cambi di "cassa" che hanno caratterizzato la vita parlamentare a partire dalla XIII legi-

"inventate" da un leader che raccoglie intorno a sé propri collaboratori fidati e che detta la linea senza forme effettive di dibattito politico interno.

⁷⁸ Sul punto cfr. S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, cit., 265.

slatura⁷⁹, per cui è sembrato che la sanzione della non ricandidatura non suscitasse più i timori di un tempo, in un contesto che – come è stato evidenziato⁸⁰ – è caratterizzato da profondi mutamenti in termini di etica della responsabilità e instabilità del quadro politico, nel quale assistiamo alla creazione frequente di soggetti politici nuovi o nati sulle ceneri di altri. Per cui la non ricandidatura da parte del partito di appartenenza non sembra necessariamente decretare la fine della carriera politica del parlamentare, il quale potrà facilmente trovare ospitalità in altre forze politiche.

La questione ha inevitabili connessioni anche con il tipo di legge elettorale in vigore. La previsione di liste bloccate favorisce inevitabilmente un ruolo più forte dei partiti verso i candidati ed una loro maggiore influenza anche successivamente all'elezione⁸¹. Al contrario i collegi uninominali e la previsione del voto di preferenza rappresentano elementi volti a favorire un rapporto più diretto tra candidato ed elettore, e successivamente tra eletto ed elettore, anche in termini di verifica successiva dell'attività del primo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, ci si chiede dunque se la manifestazione del voto reso a scrutinio segreto sia funzionale al mantenimento di un legame più intenso tra eletto e corpo elettorale. Le esperienze al riguardo sono varie. Si può menzionare, ad esempio, quella del partito dei Pirati che ha riguardato vari Stati europei. Il partito – che nasce con l'obiettivo di contrastare la censura di Internet, riformare il diritto d'autore, incrementare la trasparenza dell'apparato politico e controllare l'efficienza del governo, anche tramite sistemi in open source e mezzi informatici in mano ai cittadini – si basa su un ideale della rappresentanza politica basato sulla delega, secondo cui i politici sono tenuti a seguire i desiderata dei rispetti elettori. Uno dei sistemi on line utilizzati dai Pirati è *LiquidFeedback*, al quale partecipano gli utenti registrati i quali sono chiamati ad esprimersi su alcune questioni all'ordine del giorno. Se oltre il 10 per cento le trova convincenti, si passa alla fase successiva in cui gli iscritti possono votare a favore o contro. In tal modo il partito

⁷⁹ Secondo i dati di open parlamento, all'inizio della XVII legislatura ad oggi, 181 deputati hanno cambiato gruppo di appartenenza alla Camera e 131 senatori hanno cambiato gruppo di appartenenza al Senato.

⁸⁰ Al riguardo, S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, cit., 263-264, secondo i quali, soprattutto a partire dal 1994, complice l'instabilità del quadro politico, «è venuto meno il presupposto su cui si fondava la funzione di garanzia del voto segreto, e cioè la capacità del partito, attraverso l'espulsione del parlamentare ribelle, di decretarne la fine della carriera politica». Per una riflessione sul diverso assetto del rapporto tra parlamentare e partito in un contesto socio-politico differente, cfr. B. PEZZINI, *La questione del voto segreto in Parlamento*, cit., 185.

⁸¹ Sul ruolo dei partiti nella selezione delle candidature, cfr. E. ROSSI, *I partiti politici*, cit., 18 ss. Sulla scelta dei candidati in relazione al ruolo generale svolto dai partiti nella prima fase della Repubblica, si veda L. ELIA, *Realtà e funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica*, in *Costituzione, partiti, istituzioni*, Il Mulino, Bologna, 2009, 95.

acquisisce informazioni sulla posizione dei suoi membri sui vari temi. Le votazioni non sono vincolanti, ma servono ad informare i funzionari di partito sulle opinioni diffuse nella base⁸².

A tal proposito deve richiamarsi anche l'esperienza del MoVimento 5 Stelle, il quale si proclama un "non partito politico", che vuole essere «testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi»⁸³. Si comprende dunque la posizione sopra richiamata della senatrice Barbara Lezzi che si è definita "portavoce" nell'ambito delle elezioni del Presidente della Repubblica, di cui ha reso nota sul web la fotografia della scheda. Tale modo di intendere il rapporto tra eletto ed elettore rivela tuttavia una sorta di "contrattualizzazione" del rapporto tra rappresentante e rappresentato, che trova del resto conferma anche in una rigida disciplina sanzionatoria⁸⁴. Ciò produce conseguenze anche sul ruolo del deputato/senatore in aula, per il quale lo scrutinio segreto perde la sua ragione d'essere e diviene, al pari delle altre modalità di voto, un'attività cui rendere conto agli utenti della Rete. In questa direzione il parlamentare diviene un intermediario, quasi uno "strumento" della volontà espressa dagli iscritti al MoVimento, anche se questi rappresentano soltanto un numero esiguo dell'intero corpo elettorale. Questa logica può però condurre ad un'imprevista eterogenesi dei fini, laddove nel dare conto agli iscritti si finisce per dare conto al MoVimento stesso, secondo schemi non molto dissimili da quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra parlamentari e partiti "tradizionali".

8. Rilievi conclusivi. Quali riflessi in termini di rappresentanza politica?

La riforma dei regolamenti parlamentari del 1988 ha ridisegnato la funzione dello scrutinio segreto, limitandone fortemente l'ambito di applicazione. Resta tuttavia attuale il dibattito concernente le ragioni di fondo di tale istituto, che se da un lato assicura l'indipendenza del parlamentare dall'altro incide

⁸² Per un approfondimento sull'attività del partito dei Pirati, cfr. E. MOROZOV, *Internet non salverà il mondo*, 120 ss., il quale mette in luce criticamente il modo di intendere il legame di rappresentanza.

⁸³ Cfr. art. 4 del non statuto del MoVimento 5 Stelle. Per un approfondimento dei caratteri del MoVimento, tra personalizzazione e comunicazione in Rete, cfr. I. DIAMANTI, *Una mappa della crisi della democrazia rappresentativa*, in *Comunicazione politica*, 2013, n. 1, 3 ss., e T. CASADEI, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in *DPCE*, 2015, n. 3, 882.

⁸⁴ Si veda sul punto l'art. 4 del regolamento, disponibile su: www.beppegrillo.it/movimento/regolamento.

sul diritto dei cittadini ad una rappresentanza pubblica e trasparente, riproponendo la contrapposizione tra diritti e controllo⁸⁵.

Molteplici sono le prospettive che si aprono per una riflessione conclusiva.

Sotto un primo profilo, occorre chiedersi se, alla luce dell'evoluzione della forma di governo e dei rapporti tra parlamentari e partiti di appartenenza, l'area devoluta allo scrutinio segreto abbia ormai perduto le sue giustificazioni politiche e istituzionali. Detto in altri termini, se le materie per le quali può essere richiesto il voto segreto riguardano settori chiave dell'indirizzo politico, sarebbe forse opportuno che tali ambiti fossero lasciati ad un aperto dibattito parlamentare, sottoponendoli a voto palese⁸⁶. Del resto è stato altresì sostenuto⁸⁷ come la segretezza del voto non abbia in realtà tutelato l'autonomia e l'indipendenza del parlamentare, ma ne abbia in vero accentuato l'invisibilità, a discapito dell'affermazione del principio di responsabilità politica.

Sotto un secondo profilo, il dibattito tra voto palese e voto segreto richiama il rapporto tra eletto ed elettore e la possibilità per quest'ultimo di verificare l'operato. Di fronte ad eventuali questioni di coscienza il tema si fa poi particolarmente delicato, poiché il parlamentare «dovrà sempre avere presente che le esigenze della propria coscienza individuale devono trovare un punto ragionevole di mediazione e di composizione con i diritti costituzionali (inclusa la stessa libertà di coscienza) dei cittadini che rappresenta»⁸⁸. In altri termini il rapporto di rappresentanza implica la necessità di affrontare in sede parlamentare anche i temi più delicati (testamento biologico, fine-vita, fecondazione, contraccezione, ecc.) senza nascondersi dietro presunte «questioni di coscienza» che celano in verità profonde divisioni interne ai gruppi parlamentari, ma assumendo la responsabilità di certe scelte a garanzia delle «libertà di coscienza» di tutti gli elettori⁸⁹. E ciò al fine di garantire che certe questioni – anche sulla scia delle novità scientifiche e

⁸⁵ Sul punto cfr. M. CATANZARITI, *Segreto e potere. I limiti alle democrazie*, cit., 197.

⁸⁶ Al riguardo S. CURRERI, *Il voto segreto: uso abuso, eccezione*, 540, in merito all'opportunità di non lasciare, con la possibilità di voto segreto, aree politicamente franche.

⁸⁷ Sulla connessione tra voto segreto e libertà di mandato cfr. N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare: saggio critico sull'art. 67 della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1991, 346.

⁸⁸ Sul punto G. BRUNELLI, P. VERONESI, *Ai limiti della funzione rappresentativa: divieto di mandato imperativo e voto sulle questioni di coscienza*, in *Costituzionalismo.it*, 2012, n. 2, 6.

⁸⁹ Sulla distinzione tra «voto di coscienza» e «voto sulle questioni di coscienza», cfr. G. BRUNELLI, P. VERONESI, *op. cit.*, 8 ss., secondo i quali il primo si riscontra allorché l'eletto assuma posizioni e voti in difformità rispetto alle indicazioni del gruppo parlamentare d'appartenenza; il secondo è afferente a materie nelle quali viene in discussione la libertà di coscienza dei rappresentati e dei rappresentanti. Secondo gli A., ove siano in gioco materie che attengono alla libertà di coscienza dei singoli rappresentati (contraccettivi, aborto, divorzio, testamento biologico, scelta di trattamenti sanitari, fecondazione assistita, unioni omosessuali ecc.), il voto del rappresentante dovrà necessariamente produrre un risultato normativo conforme al possibile esplicarsi di tale libertà per tutti i cittadini. In questa direzione andranno analizzati i diversi interessi che entrano in gioco, adottando eventualmente leggi c.d. «facoltizzanti».

tecnologiche nel frattempo raggiunte – ricevano una disciplina legislativa dall’istituzione che è deputata a discuterle e ad adottarle.

Infine, una terza prospettiva tocca il nucleo stesso del rapporto di rappresentanza e l’evoluzione dei processi democratici nella società contemporanea.

Abbiamo visto come le ragioni che possono portare un parlamentare a svelare il voto reso a scrutinio segreto siano molteplici. Possiamo tuttavia individuare, nella più recente prassi, la tendenza dei parlamentari a stabilire un contatto diretto con il corpo elettorale. Tale tendenza trova nei principi posti dal MoVimento 5 Stelle una rinnovata base di sviluppo, richiamando la dicotomia tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi. A tal proposito, come è stato evidenziato⁹⁰, rappresentare significa sia “agire in nome e per conto di un altro”, ma anche riprodurre, rispecchiare una realtà. A questi due significati corrispondono i termini “rappresentanza” e “rappresentazione”, i quali assumono particolare rilievo nella contrapposizione tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi. Il carattere distintivo delle due rappresentanze, seppure nell’ambiguità del concetto di “interesse”, sta nella tipologia del mandato: libero nel primo caso e vincolato nel secondo⁹¹. Nella dottrina tedesca si è soliti distinguere la rappresentanza su mandato dalla rappresentanza politica con l’utilizzo dei due termini “Vertretung” e “Repräsentation”⁹². La rappresentanza degli interessi, di alcuni interessi, presuppone un rapporto orizzontale tra rappresentante e rappresentato (tra eletto ed elettore), tipico della rappresentanza contrattuale, quando invece, ai sensi dell’art. 67 Cost., i parlamentari rappresentano la Nazione e hanno il potere di prendere decisioni che sono collettive ovvero che si applicano a tutti i membri della collettività⁹³.

In questa sollecitazione del rapporto di rappresentanza e della concezione del mandato rappresentativo ha inciso ulteriormente l’avvento dei social media. L’eletto ha una maggiore visibilità e un maggior seguito tramite questi nuovi strumenti di comunicazione, i quali sono in grado di colmare la distan-

⁹⁰ Al riguardo cfr. N. BOBBIO, *Rappresentanza e interessi*, in G. PASQUINO (a cura di), *Rappresentanza e democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 1988, 7 ss. Per un approfondimento sul punto, cfr. G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, cit., 285 ss. e i contributi in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Giuffrè, Milano, 2001.

⁹¹ Per un approfondimento sull’assenza di mandato imperativo, si rinvia *ex multis* a S. CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito*, Firenze University Press, Firenze, 2004, e N. ZANON, *La rappresentanza della nazione e il libero mandato parlamentare*, in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d’Italia, Annali 17. Il Parlamento*, con F. PIAZZA, Torino, Einaudi, 2001, 681 ss.

⁹² Sul punto H. HOFMANN, *Rappresentanza-rappresentazione*, Giuffrè, Milano, 2007, 6.

⁹³ Cfr. N. URBINATI, *Democrazia in diretta*, Feltrinelli, Milano, 2013, 95, la quale si riferisce la “non contratto di rappresentanza”, chiarendo il concetto di rappresentanza politica e richiamando il contratto firmato in televisione da Berlusconi, nonché la posizione di Beppe Grillo in merito al divieto di mandato imperativo.

za tra cittadini e istituzioni senza la presenza fisica dei tradizionali mediatori: i partiti. Si è parlato al riguardo di “democrazia in diretta web”⁹⁴, la quale ha dato l'impressione che si possa usare la rappresentanza senza usare i partiti. E in questo quadro la personalità dei politici sembra giocare un ruolo centrale: gli elettori tendono a votare sempre più per una persona e sempre meno per un partito o un programma, in un contesto nel quale i canali della comunicazione politica influiscono sulla natura del rapporto di rappresentanza, che prende la forma di una relazione diretta tra candidati-eletti ed elettori⁹⁵. È stato dunque evidenziato⁹⁶ come da un lato si sviluppi una “democrazia immediata o in-diretta”, dove gli attori politici saltano le mediazioni servendosi dei *media* e dei *new-media* e, dall'altro, come si stia affermando una spinta alla “dis-intermediazione”, promossa dal basso, ad opera di gruppi, movimenti o singole persone che tramite la Rete entrano nell'ambito della politica.

Contribuisce a questa visione anche la sfiducia nei confronti del sistema politico⁹⁷, che porta il corpo elettorale a vigilare affinché il potere eletto rimanga fedele ai propri impegni. Si è parlato al riguardo di “contro-

⁹⁴ Cfr. N. URBINATI, *ult. op. cit.*, 174 ss.

⁹⁵ A tal proposito si veda B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo*, Il Mulino, Bologna, 2010, 243 ss. (edizione originale: *The Principles of Representative Government*, New York, Cambridge University Press, 1997), il quale si riferisce alla “democrazia del pubblico”, nella quale lo spazio della rappresentanza coincide con lo scambio tra leader e opinione pubblica. Sul punto deve tuttavia richiamarsi anche la posizione di C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, 6, il quale – sotto altra prospettiva – ha evidenziato come anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale sia «uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve». Pertanto, a parte lo spettacolo della lotta elettorale, secondo l'A. la politica verrebbe decisa in privato dall'integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici.

⁹⁶ A tal proposito I. DIAMANTI, *Democrazia ibrida*, Laterza, Roma-Bari, 2014, 40.

⁹⁷ In via generale, sulla sfiducia nei confronti dei partiti, cfr. P. IGNAZI, *Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, e P. MAIR, *Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2016. Sulla crisi dei soggetti della rappresentanza (eletti, elettori, partiti) e la scomparsa dell'agire politico, cfr. G. AZZARITI, *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, in *Costituzionalismo.it*, 2008, n. 3, 23 ss. In tema di crisi della rappresentanza, cfr. M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, 114. Per una critica all'antipolitica e una prospettiva “costruttiva” di verifica dell'azione della politica, cfr. P. CARROZZA, *Tecnica e politica: la necessaria complementarietà*, in G. GRASSO (a cura di), *Il governo tra tecnica e politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 95, il quale evidenzia come il populismo tipico di questi ultimi anni di crisi dei partiti politici e dei loro programmi potrebbe trovare nell'*evidence-based approach* un antidoto: ai contratti con gli elettori o agli annunci di provvedimenti taumaturgici si verrebbero a sostituire forme di comunicazione politica fondate su numeri, indicatori e prove, suscettibili di verifica di risultato.

democrazia⁹⁸: una forma di democrazia che non contrasta quella tradizionale, ma che in qualche modo ne costituisce un completamento e attraverso la quale il corpo sociale sorveglia e stimola le istituzioni. Il rischio tuttavia è che il rapporto eletto-elettore vada sempre più configurandosi nella percezione esterna come un contratto, che deve essere rispettato. A ciò si aggiunge anche la difficoltà di giudicare l'operato del politico, come se fosse un qualsiasi altro bene acquistabile su internet e recensibile. La mentalità del cittadino consumatore⁹⁹ applicata alla politica rischia, infatti, di imporre logiche che non riescono a comprendere la necessità di raggiungere compromessi per il bene comune. È stato rilevato che recenti ricerche nel campo delle scienze cognitive e della psicologia mostrano come le preoccupazioni legate alla trasparenza e alla responsabilità incidano notevolmente sui processi decisionali dei singoli. Chi deve prendere una decisione, se non conosce l'opinione di chi la verificherà in seconda istanza, tenderà a fare un'autocritica preventiva. Al contrario se gli orientamenti dell'uditorio sono noti, è probabile che si produca uno slittamento del punto di vista e la persona sia portata ad allinearsi con la posizione che l'uditorio si aspetta. Altre ricerche hanno dimostrato che dopo che si è assunto una posizione pubblicamente, si è meno disposti a cambiare idea con successive decisioni. In altri termini, anche la ricerca della trasparenza comporta dei costi che non sono necessariamente in linea con la qualità della decisione che deve essere assunta, la quale talvolta presuppone anche la ricerca di compromessi e aggiustamenti progressivi. Secondo Morozov¹⁰⁰, dunque, occorre distinguere tra un valore intrinseco e un valore strumentale della trasparenza: essa cioè non avrebbe un valore in sé, ma deve essere vista in connessione con il bene superiore che tende a promuovere.

In conclusione, la complessità dei processi in atto mostra i caratteri di una società in evoluzione nella quale gli stessi concetti di rappresentanza e democrazia stanno subendo profonde trasformazioni. La percezione del voto parlamentare nei casi di scrutinio segreto costituisce un significativo terreno di osservazione delle dinamiche in atto e delle trasformazioni che sta subendo il rapporto tra eletti, elettori e partiti. Vecchie e nuovi variabili si combinano tra loro sullo scenario delle nuove forme di comunicazione politica. Se appare difficile ipotizzare quali saranno le tendenze future, resta ferma la necessità di affermare il principio di responsabilità politica degli eletti e recuperare fidu-

⁹⁸ Per tale definizione cfr. P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia*, 2012, Castelvechi, Roma, 13 ss. (edizione originale: *La Contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Editions du Seuil, Parigi, 2006).

⁹⁹ Cfr. E. MOROZOV, *Internet non salverà il mondo*, cit., 138-139.

¹⁰⁰ *Ibidem*, 99-100, al quale si rinvia anche per l'analisi delle ricerche menzionate nel testo. L'A. sostiene quindi che «[i] fatto che le tecnologie digitali possano rendere più facile sottoporre a un esame esterno sempre nuovi elementi della nostra vita non è un argomento valido per invocare più trasparenza».

cia nella politica e nelle istituzioni. I percorsi che si attiveranno in tal senso, anche attraverso una riflessione sulle modalità di voto in Parlamento, saranno centrali per raggiungere tali obiettivi.